

causa iscritta a ruolo in data 15/3/2011 al n.

oggetto: contratto di conto corrente;

causa trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*,

In via principale:

Accogliere la domanda come proposta dall'attore e, quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e spese fisse di chiusura del conto e commissioni di massimo scoperto, non correttamente pattuite e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo annotato e versando in conto alla attrice la somma di euro 9.878,55 come indicato in atto di, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In via subordinata:

Accogliere la domanda come proposta dall'attore e, quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità



della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e spese fisse di chiusura del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo annotato e versando in conto alla attrice la somma di euro 4.807,47 senza tener conto della prescrizione e considerando non applicabile la delibera cicr, come risultante dalla esperita istruttoria (pag. 11 della depositata perizia) in risposta al formulato quesito peritale, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

per parte convenuta :

"In via pregiudiziale di rito



Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, la carenza di interesse ad agire della società

in ordine alle domande fatte valere in giudizio nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a.

Nel merito

In via preliminare

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiarasse sussistente in capo all'attrice l'interesse ad agire, dichiararsi in ogni caso prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate da _____ per i titoli contestati attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 , n. 4, c.c. o, comunque, l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e, per l'effetto, respingersi *in parte qua* le domande *ex adverso* proposte.

In via principale

Rigettarsi le domande proposte dall'attrice in quanto prescritte e comunque infondate.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in



materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi:

-legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi;

- per il periodo antecedente l'adeguamento alla Delibera C.I.C.R. , e quindi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi passivi;

con ogni conseguenza in ordine all'eventuale calcolo dell'importo chiesto in restituzione dalla società

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

La Banca, nel richiamare e ribadire integralmente le osservazioni alla relazione svolte dal C.T.P. dott. Bruno Mesirca, insiste affinché il Tribunale voglia disporre un'integrazione di C.T.U. che, per il periodo antecedente l'adeguamento alla Delibera C.I.C.R. , e quindi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, tenga conto della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi passivi".



MOTIVAZIONE

chiede la condanna di Veneto Banca alla restituzione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. ad essa - allora denominata - intestato presso la agenzia di Cornuda della allora Banca Popolare di Asolo e Montebelluna s.p.a., ora Veneto Banca scpa, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto.

La banca eccepisce la irripetibilità delle somme addebitate per capitalizzazione degli interessi, perché versate in adempimento di obbligazione naturale; eccepisce la prescrizione; chiede respingersi la domanda attorea.

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletata C.T.U. contabile, la domanda va accolta.

In sintesi:

-La tesi della banca, secondo cui il pagamento spontaneo di interessi capitalizzati trimestralmente costituirebbe adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., non è



condivisibile: nessun pagamento spontaneo può ravvisarsi nel genere di rapporti in questione, disciplinati in concreto da regole imposte sostanzialmente in via unilaterale dalle banche e non negoziabili dal correntista.

- L'eccezione di prescrizione è infondata.

Le regole in materia sono indicate da Cass SSUU nr 24418/2010.

Il termine decennale decorre dalla chiusura del conto (nel nostro caso il 14/5/2002); solo per i versamenti aventi natura solutoria il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.

L'onere della indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione.

Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui " *... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far*



*decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni
..."*

Nel nostro di specie la banca non ha provato quali annotazioni corrispondano a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista. L'individuazione di versamenti aventi natura solutoria, da parte del CTU, nel terzo trimestre del 2000, sulla base dell'estratto conto prodotto dalla banca quale doc. 13, non è condivisibile perché dalla documentazione prodotta in causa risulta che la banca abbia tollerato sconfinamenti senza effettuare richieste o segnalazioni; il che significa che ogni versamento - salvo prova contraria che la banca non ha fornito- ha avuto funzione ripristinatoria della provvista dalla banca concessa.

- In materia di anatocismo trimestrale vale l'ormai consolidato principio per cui la prassi un tempo seguita in materia dalle banche deve ritenersi senz'altro illegittima (v. Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); è poi inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se



anche la banca avesse operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica "*in melius*" rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

- Quanto al metodo c.d. sintetico utilizzato dal C.T.U.: il consulente ha effettuato l'indagine sulla base di documentazione non analitica, ma sufficiente per giungere a conclusioni attendibili (dunque si può dire che parte attrice, con la produzione documentale esaminata dal C.T.U., abbia assolto all'onere della prova); spetta quindi alla banca che contesti tali conclusioni dimostrare, eventualmente producendo analitica documentazione, se ed in quale misura i calcoli del CTU debbano essere rivisti.



- La banca va in conclusione condannata al pagamento di euro 4.807,47 in favore di
, oltre interessi dalla domanda al saldo; oltre alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. ,
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide:

1. condanna Veneto Banca s.c.p.a. al pagamento di euro 4.807,47 in favore di ,
oltre interessi dalla domanda al saldo;

2. condanna Veneto Banca s.c.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di

spese che si liquidano complessivamente in euro 2.800 per compenso professionale, oltre ad euro 195 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla rifusione della spesa di C.T.P. pari ad euro 1.090,23; con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;

3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Veneto Banca s.c.p.a.



Treviso, 10/2/2015

il giudice

Susanna Menegazzi

